

Perdite fiscali e “consolidato bara”: fisiologia del regime e presidi antielusivi

di Sandro Maria Galardo (*) e Andrea Galardo (**)

Il mutamento del soggetto economico di riferimento di un consolidato con perdite fiscali rilevanti e alcune società decotte non è di per sé sufficiente a configurare un “**consolidato bara fiscale**”. Una simile qualificazione richiede, infatti, un quid pluris: non soltanto uno stato di complessiva **decozione** dei **soggetti** aderenti, ma anche la realizzazione di un’operazione causalmente orientata alla mera **acquisizione** della **fiscal unit** quale “**veicolo**” titolare di **perdite fiscali**, e non alla riorganizzazione o al rilancio del gruppo, nel cui perimetro vengano poi fatti confluire soggetti profittevoli allo scopo di annullarne gli imponibili positivi. In tali circostanze, il consolidato diviene l’oggetto - e non più lo strumento - dell’operazione, con conseguente realizzazione di un **vantaggio fiscale indebito**. La valutazione dell’eventuale abuso deve essere condotta caso per caso, secondo i criteri dell’art. 10-bis dello Statuto del contribuente, al fine di distinguere le fisiologiche operazioni di riorganizzazione di gruppo da quelle riconducibili al commercio di “consolidati bara fiscali”.

Il consolidato nazionale rappresenta uno strumento centrale nella tassazione dei gruppi, costruito attorno al principio della determinazione unitaria dell’imponibile e al correlato fenomeno dello spossessamento degli imponibili e delle perdite in favore della fiscal unit.

La flessibilità del regime - pensato per adattarsi all’evoluzione organizzativa dei gruppi e per accoglierne le variazioni del perimetro - convive tuttavia con l’esigenza di preservare l’integrità del sistema e prevenire utilizzi distorti delle perdite fiscali.

Proprio in questo contesto si inserisce il dibattito, riaccessso dalla Relazione illustrativa al D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 e dalla circolare Assonime n. 6 del 12 marzo 2026, sulla nozione di “consolidato bara fiscale”, fattispecie che si concretizza quando, attraverso il mutamento del controllo della consolidante e, dunque, dell’intera fiscal unit, il consolidato viene utilizzato quale mero veicolo per compensare redditi di soggetti profittevoli attraverso perdite fiscali maturate in perimetri privi di

vitalità economica. La questione impone di distinguere con attenzione le operazioni fisiologiche, coerenti con la logica evolutiva dei gruppi, da quelle riconducibili a ipotesi abusive, rispetto alle quali assumono rilievo i criteri della clausola generale antiabuso.

Il presente contributo si propone di chiarire, in un’ottica sistematica, i presupposti entro cui opera la fisiologia del regime, i limiti posti alla circolazione delle perdite e le condizioni in cui potrebbe configurarsi - o, soprattutto, non configurarsi - un “consolidato bara fiscale”, offrendo un quadro interpretativo che consenta di evitare indebite estensioni dell’ambito applicativo della disciplina antiabuso.

(*) *Dottore Commercialista e Revisore legale - Studio Legale Gianni & Origoni sede di Roma*

(**) *Dottore Commercialista - Studio Legale Gianni & Origoni sede di Londra*